REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI VESTIARIO AL PERSONALE TECNICO ED AUSILIARIO ADDETTO A SERVIZI DIVERSI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

30.3.1995; 5.6.1996;

DECRETO RETTORALE UFFICIO COMPETENTE

Rip. Provveditorato

Data ultimo aggiornamento: 20 gennaio 1998

a cura della Sez. Affari Generali

Art. 1.-

Il personale in servizio presso l'Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste, che può usufruire dell'assegnazione della divisa, esclusivamente per ragioni di servizio (sicchè non costituisce in nessun modo un'integrazione del trattamento economico), a spese dell'Amministrazione universitaria e nei limiti della disponibilità di bilancio, è quello di ruolo e non di ruolo a carico dello Stato e dell'Università, subalterno e tecnico, che disimpegni permanentemente le seguenti mansioni:

- 1) bidello: personale maschile addetto ai servizi normali e di rappresentanza;
- 2) bidello: personale femminile addetto ai servizi normali e di rappresentanza;
- 3) portiere;
- 4) personale maschile addetto ai servizi di custodia;
- 5) personale femminile addetto ai servizi di custodia;
- 6) personale addetto al servizio postale e collegamento tra le sedi universitarie;
- 7) personale femminile addetto alle pulizie;
- 8) personale addetto alle pulizie esterne e mantenimento zone verdi;
- 9) personale addetto al Servizio Stampa dell'Ateneo;
- 10) personale addetto alla conduzione delle Centrali Termiche;
- 11) personale addetto alla conduzione delle Centrali Elettriche;
- 12) personale operante nelle officine della Ripartizione Tecnica;
- 13) conducente:
- 14) personale addetto alla Centrale Telefonica;
- 15) personale addetto allo Stabulario.

Art. 2.-

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 1 dell'Art.1 sono i seguenti:

- a) giacca invernale di stoffa colore blu scuro: un petto e una fila di tre bottoni non metallici, bavero di sinistra con forellino rotondo per l'applicazione di un sigillo metallico, due tasche in basso tagliate con pattina; confezione su misura;
- b) pantalone invernale della stessa stoffa della giacca, lungo senza risvolti, tre tasche, di cui una posteriore chiusa da bottone, passanti e bottoni per cintura e bretelle; confezione su misura;
- c) berretto invernale della stessa stoffa della divisa, visiera rigida di colore nero; attacco alla visiera con due piccoli bottoni di metallo; confezione su misura;
- d) giacca estiva in tessuto leggero di colore blu scuro; un petto e una fila di tre bottoni non metallici; bavero di sinistra con forellino rotondo per l'applicazione di un sigillo metallico, due tasche in basso tagliate con pattina; confezione su misura;
- e) pantalone estivo della stessa stoffa della giacca, lungo senza risvolti, tre tasche di cui una posteriore chiusa da bottone; passanti e bottoni per cintura o bretelle; confezione su misura;
- f) berretto estivo della stessa stoffa della divisa, confezione come quello invernale; su misura;
 - g) vestaglia di colore nero, confezione su taglia;
 - h) cravatta blu;
 - i) n. 2 camicie azzurro chiaro, manica lunga, 100% cotone, due taschini in petto;
 - 1) n. 2 camicie azzurro chiaro, manica corta, 100% cotone, due taschini in petto.

Art. 3.-

I capi di di vestiario per il personale di cui al punto 2 dell'Art. 1 sono i seguenti:

- a) giacca invernale di stoffa blu scuro, ad un petto, con risvolti, tasche a taglio senza pattina, bavero di sinistra con forellino rotondo per l'applicazione di un sigillo metallico, bottoni in frutto; confezione su misura;
 - b) gonna invernale con fondo piega della stessa stoffa della giacca; confezione su misura;
 - c) bustina della stessa stoffa e colore della divisa; confezione su misura;
- d) giacca estiva di stoffa leggera di colore blu scuro, confezione come quella invernale su misura:
- e) gonna estiva della stessa stoffa della giacca; confezione come quella invernale; su misura:
 - f) bustina estiva della stessa stoffa della divisa; confezione su misura;
 - g) vestaglia di colore nero su taglia;
 - h) n. 2 camicie azzurro chiaro, manica lunga, senza taschini, 100% cotone;
 - i) n. 2 camicie azzurro chiaro, manica corta, senza taschini, 100 cotone.

Art. 4.-

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 3 dell'Art.1 sono i seguenti:

- a) divisa invernale come alle lettere a), b), c), dell'Art. 2;
- b) divisa estiva come alle lettere d), e), f), dell'Art. 2;
- c) vestaglia come alla lettera g) dell'Art. 2;
- d) cravatta blu;
- e) n. 2 camicie azzurro chiaro, come alla lettera i) dell'Art. 2;
- f) n. 2 camicie azzurro chiaro, come alla lettera 1) dell'Art. 2.

Art. 5.-

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 4 dell'Art.1 sono i seguenti:

- a) divisa invernale, come alle lettere a), b), c), dell'Art. 2;
- b) divisa estiva, come alle lettere d), e), f), dell'Art. 2;
- c) vestaglia, come alla lettera g) dell'Art. 2;
- d) cravatta blu;
- e) cappotto di panno o cover coat blu scuro, ad un petto, una fila di tre bottoni scuri, bavero di sinistra con forellino rotondo per l'applicazione di un sigillo metallico, bottoncini sulla manica, due tasche con pattina, schienale liscio, spacco in fondo con bottoncino (<u>lo spacco è facoltativo</u>); confezione su misura:
 - f) impermeabile blu scuro, nylon, qualità resistente; su taglia;
 - g) guanti pelle colore nero, interno lana;
 - h) n. 2 camicie azzurro chiaro, come alla lettera i) dell'Art. 2;
 - i) n. 2 camicie azzurro chiaro, come alla lettera l) dell'Art. 2;
 - 1) giaccone, come alla lettera b) dell'Art. 9.

Art. 6.-

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 5 dell'Art. 1 sono i seguenti:

- a) divisa invernale, come alle lettere a), b), c), dell'Art. 3;
- b) divisa estiva come alle lettere d), e), f), dell'Art. 3;
- c) vestaglia;
- d) cappotto di panno o cover coat blu scuro, ad un petto, due tasche a taglio con pattina, bottoni in frutto, bavero di sinistra con forellino rotondo per l'applicazione di un sigillo metallico; confezione su misura;
 - e) impermeabile blu scuro, nylon, qualità resistente; su taglia;
 - f) giaccone, come alla lettera b) dell'Art. 9 per donna;
 - g) n. 2 camicie, come alla lettera h) dell'Art. 3;
 - h) n. 2 camicie, come alla lettera i) dell'Art. 3;

- i) guanti pelle colore nero, interno lana:
- l) assegnazione delle scarpe da lavoro estive ed invernali, con fornitura a frequenza alternata annuale, per il personale (3 unità) addetto al Servizio Postale di collegamento tra le sedi universitarie (esterne).

Art. 7.-

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 6 dell'Art. 1 sono i seguenti:

- a) divisa invernale, come alle lettere a), b), c) dell'Art. 2;
- b) divisa estiva, come alle lettere d), e), f) dell'Art. 2;
- c) vestaglia, come alla lettera g) dell'Art. 2;
- d) cravatta blu;
- e) impermeabile, come alla lettera e) dell'Art. 5;
- f) giaccone, come alla lettera b) dell'Art. 9;
- g) n. 2 camicie azzurro chiaro, come alla lettera l) dell'Art. 2;
- h) n. 2 camicie azzurro chiaro, come alla lettera i) dell'Art. 2;
- i) scarpe da lavoro estive, tipo mocassino, senza lacci, colore nero, suola cuoio;
- 1) scarpe da lavoro invernali, tipo mocassino, senza lacci, colore nero, suola gomma.

Art. 8.-

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 7 dell'Art. 1 sono i seguenti:

- a) vestaglia da lavoro colore blu, di terital/cotone (servizio pulizie);
- b) vestaglia di colore nero con due colli bianchi (servizio vestizione toghe).

Art. 9.-

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 8 dell'Art. 1 sono i seguenti:

- a) n. 2 vestiti da lavoro di tela colore blu oltremare a due capi (giacca e pantalone con pettorina e bretelle), qualità resistente (Sanfor); su taglia;
- b) giaccone impermeabile, con cappuccio e imbottitura interna di pelo staccabile, colore unito scuro, lungo al ginocchio, due tasconi, chiusura a cerniera o bottoni;
 - c) n. 2 camicie da lavoro, tinta unita, tessuto resistente;
 - d) vestaglia da lavoro, colore blu, qualità resistente;
 - e) scarpe da lavoro invernali di tipo pesante, colore scuro, suola gomma, qualità resistente;
 - f) guanti pelle colore scuro, con interno;
 - g) guanti protettivi da lavoro, tipo non rigido, resistenti;
 - h) copricapo adatto alla stagione invernale o estiva (Art. 381 D.P.R. 27.04.1955);
 - i) stivali di gomma al ginocchio (Art. 381 D.P.R. 27.04.1955);

1) scarpe da lavoro estive di tipo leggero, di colore scuro, qualità resistente.

Art. 10.-

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 9 dell'Art. 1 sono i seguenti:

a) n. 2 calzoni da lavoro in tela colore blu oltremare con pettorina e bretelle, qualità resistente (Sanfor): su taglia.

Art. 11.-

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 10 dell'Art.1 sono i seguenti:

- a) due vestiti da lavoro, come alla lettera a) dell'Art. 9;
- b) giaccone, come alla lettera b) dell'Art. 9;
- c) n. 2 camicie da lavoro, come alla lettera c) dell'Art. 9;
- d) scarpe da lavoro, come alla lettera e) dell'Art. 9;
- e) stivali di gomma al ginocchio;
- f) elmetto omologato E.N.P.I.;
- g) guanti da lavoro;
- h) scarpe da lavoro estive, come alla lettera l) dell'Art. 9.

Art. 12.-

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 11 dell'Art. 1 sono i seguenti:

- a) n. 2 vestiti da lavoro, come alla lettera a) dell'Art. 9;
- b) giaccone, come alla lettera b) dell'Art. 9;
- c) n. 2 camicie da lavoro, come alla lettera c) dell'Art. 9;
- d) scarpe da lavoro, come alla lettera e) dell'Art. 9;
- e) stivali di gomma al ginocchio;
- f) elmetto omologato E.N.P.I.;
- g) guanti omologati per alta tensione;
- h) guanti da lavoro;
- i) tuta gommata;
- l) scarpe da lavoro estive, come alla lettera l) dell'Art. 9.

Art. 13.-

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 12 dell'Art. 1 sono i seguenti:

a) n. 2 vestiti da lavoro, come alla lettera a) dell'Art. 9;

- b) giaccone, come alla lettera b) dell'Art. 9;
- c) n. 2 camicie da lavoro, come alla lettera c) dell'Art. 9;
- d) scarpe da lavoro, come alla lettera e) dell'Art. 9;
- e) guanti da lavoro, come alla lettera g) dell'Art. 9;
- f) scarpe da lavoro estive, come alla lettera l) dell'Art. 9.
- g) stivali di gomma al ginocchio;
- h) elmetto omologato E.N.P.I., estendendo la fornitura dello stesso a tutto il personale delle officine del Servizio di Ordinaria manutenzione.

Art. 14.-

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 13 dell'Art. 1 sono i seguenti:

- a) divisa invernale di stoffa blu scuro, stessa confezione e qualit‡ di cui alle lettere a), b),
 - c), dell'Art. 2, senza il forellino rotondo sul bavero; su misura;
- b) divisa estiva di stoffa blu scuro, stessa confezione e qualit; di cui alle lettere d), e),
 - f), dell'Art. 2, senza il forellino rotondo sul bavero; su misura;
- c) pantalone estivo ed invernale in aggiunta alle rispettive divise, di cui alle lettere a) e b) sempre con leggera fodera fino al ginocchio;
- d) pullover leggero colore blu scuro, 50% lana, 50% acrilico, manica lunga, scollo a "V";
- e) cappottina 3/4, colore blu scuro, resistente al freddo e all'acqua; su misura;
- f) impermeabile colore blu scuro, qualit leggera e resistente, misura su taglia;
- g) vestito da lavoro, come alla lettera a) dell'Art. 9;
- h) cravatta blu;
- i) guanti pelle colore nero, interno lana;
- 1) guanti da lavoro, come alla lettera 9) dell'Art. 9;
- m) n. 2 camicie colore azzurro chiaro, manica lunga, due taschini in petto, 100% cotone;
- n) n. 2 camicie colore azzurro chiaro, manica corta, due taschini in petto, 100% cotone;
- o) stivali di gomma al ginocchio;
- p) berretto estivo ed invernale della stessa stoffa delle rispettive divise, come ai punti c), f), dell'Art. 2;
 - q) scarpe da lavoro estive, tipo mocassino, senza lacci, colore nero, suola cuoio;
 - r) scarpe da lavoro invernali, tipo mocassino, senza lacci, colore nero, suola gomma.

Art. 15.-

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 14 dell'Art 1 sono i seguenti:

a) vestaglia di colore bianco, qualità resistente; su taglia.

Art. 16.-

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 15 dell'Art.1 sono i seguenti:

- a) n. 2 vestiti da lavoro, come alla lettera a) dell'Art. 9;
- b) giaccone, come alla lettera b) dell'Art. 9;
- c) n. 2 camicie da lavoro, come alla lettera c) dell'Art. 9;
- d) scarpe da lavoro, come alla lettera e) dell'Art. 9;
- e) guanti da lavoro, come alla lettera g) dell'Art. 9;
- f) stivali di gomma al ginocchio;
- g) vestaglia da lavoro, come alla lettera d) dell'Art. 9;
- h) grembiule di gomma;
- i) scarpe da lavoro, come alla lettera l) dell'Art. 9.

Art. 17.-

La durata dei singoli capi di vestiario è stabilita come segue:	
a) giacca, pantaloni, pullover, invernali bidelli e conducenti	3
b) giacca, pantaloni, estivi bidelli e conducenti	3
c) giacca, gonne invernali ed estive, per personale femminile	3
d) vestaglia di colore nero	1
e) vestaglia di colore nero con due colli bianchi (donna)	1
f) vestaglia da lavoro	1
g) camicie da lavoro.	anni 1
h) camicie normali - uomo e donna - manica lunga e manica corta,	
con fornitura a frequenza alternata annuale	anni 2
i) cravatta	anni 1
j) scarpe da lavoro invernali ed estive, con fornitura a	
frequenza alternata annuale	2
k) cappotto	anni 4
1) impermeabile, cappottina	anni 4
m) vestiti da lavoro	anni 1
n) vestiti da lavoro o tute conducenti	anni 3
o) giaccone	anni 2
p) copricapo invernale	anni 2
q) copricapo estivo	anni 1
r) guanti pelle con interno	anni 2
s) guanti da lavoro	anni 1
t) berretto invernale, berretto estivo, bidelli e conducenti	ad usura
u) bustine invernali ed estive per il personale femminile	ad usura

v) guanti per alta tensione omologati E.N.P.I. e simili	ad usura
w) grembiule gomma	ad usura
x) tuta gommata	ad usura
y) elmetto omologato E.N.P.I.	ad usura
z) stivali di gomma al ginocchio.	ad usura

Art. 18.-

Guanti bianchi, contrassegni, divise da valletto con propri accessori, ecc. non sono dati in dotazione al personale preposto, ma rimangono a disposizione dello stesso per i servizi richiesti.

Art. 19.-

L'Amministrazione universitaria si riserva di verificare la necessit‡ dei rinnovi, con riguardo all'usura dei materiali ed ai servizi cui sono destinati.

Art. 20._-

I capi di vestiario per il personale tecnico ed ausiliario (non addetto a compiti di rappresentanza) presso gli **Istituti** (ecc.) e **non addetto a servizi generali** dell'Universit‡, sono forniti dagli **Istituti stessi.**

Art. 21. -

L'Amministrazione universitaria si riserva di stabilire i servizi per i quali deve provvedere al vestiario anche parzialmente.

Art. 22.-

L'uso degli indumenti assegnati costituisce, per il personale che abbia avuto l'assegnazione, un dovere disciplinare.

Il dipendente che fruisce dei materiali di vestiario ha il dovere di curarne la conservazione; in difetto, ne sar‡ responsabile (Art. 10 D.P.C.M. 28.05.1955).

Art. 23.-

All'atto del rinnovo degli indumenti deteriorati, l'assegnatario è tenuto alla restituzione dei corrispettivi capi di vestiario in dotazione.

Art. 24.-

L'assegnazione dei capi di vestiario, effettuata a cura dell'Economato, sar‡ annotata sulla scheda personale intestata al dipendente stesso, scheda nella quale saranno inoltre riportati gli estremi dei singoli indumenti, la data della loro assegnazione ed i necessari rinnovi.